



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Milena Falaschi

Tiziana Maccarrone

Patrizia Papa

Chiara Besso Marcheis

Antonio Mondini

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

PROFESSIONI

Ad.30/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15983/2020 R.G. proposto da:

██████████ che si difende personalmente ex art.86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato in Roma, via ██████████, presso lo
studio dell'avv. ██████████ -domicilio digitale alle PEC:

██████████ e

██████████

-ricorrente-

contro

██████████ Srl Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ -domicilio digitale
alla PEC: ██████████

-controricorrente-

nonché contro

██████████

-intimato-



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 214/2020 depositata il 27/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.

FATTO E DIRITTO

██████████ ██████████ ██████████ aveva agito in sede monitoria avanti al Tribunale di Firenze chiedendo utilmente che fosse ingiunto a ██████████ ██████████ e a ██████████ s.r.l. il pagamento di € 526.372,25, quale compenso maturato per l'attività professionale prestata in qualità di avvocato a favore degli ingiunti in relazione alle trattative, svoltesi in via stragiudiziale, per la vendita di una villa in Sardegna. A fondamento della pretesa creditoria il professionista aveva affermato di essere intervenuto, nell'interesse del promittente venditore, su una bozza di preliminare formata dal legale del promissario acquirente e di avere apportato nel corso della trattativa diverse modifiche, anche significative, quanto al prezzo -infine quantificato in € 51.000.000,00- e alle condizioni cui sottoporre il contratto per la presenza sul bene di un'ipoteca e di un sequestro penale: l'affare non era andato a buon fine perché il promittente venditore si era tirato indietro. Proposta opposizione da ██████████ e ██████████ s.r.l., all'esito del giudizio di cognizione piena il Tribunale di Firenze aveva accolto in parte le doglianze degli ingiunti, riducendo il dovuto a € 150.000,00 oltre accessori (complessivamente € 206.550,00) e condannando l'opposto a restituire quanto ricevuto oltre l'importo indicato in sede di accordo in data 25.3.2014, raggiunto dopo che il professionista aveva proposto istanza di fallimento nei confronti della società -sulla base del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta in questa sede e di un precedente provvedimento monitorio concessogli nei confronti degli stessi ingiunti per € 1.600.000,00-, in conseguenza del quale il professionista si impegnava a depositare istanza di desistenza a fronte del pagamento di € 450.000,00 -ferme le reciproche pretese-.



██████████ ██████████ ██████████ aveva proposto appello, contestando per più profili la quantificazione del dovuto operata dal primo Giudice e l'imputazione del pagamento alla luce dell'accordo del 25.3.2014. La Corte d'Appello di Firenze aveva respinto l'impugnazione per i seguenti motivi: - l'opera dell'appellante seguì l'opera di altro professionista con apporto integrativo e modificativo del lavoro già svolto; anche l'ultima bozza predisposta non integrava comunque un nuovo contratto; correttamente il Tribunale di Firenze si era pertanto orientato sui minimi tariffari, anche in considerazione dei fatti ulteriori che l'incarico non fu portato a termine e che non sussisteva alcuna ragione di urgenza per le prestazioni rese, non rinvenendosi l'imminenza della scadenza di termini imposti dalla legge; - pur avendo il ricorrente diritto alla retribuzione anche del parere orale, si doveva escludere che il Tribunale non vi avesse provveduto: con l'applicazione dei coefficienti minimi di tariffa il compenso complessivamente dovuto sarebbe stato di € 157.968,00; in realtà però l'onorario minimo di riferimento per le prestazioni oggetto di causa era concepibile solo in riferimento all'attività di <<elaborazione del parere orale>>, di <<esame e studio della pratica>>, di <<assistenza nella redazione del contratto>>, non invece in relazione alle altre voci riportate nella notula (posizione d'archivio, conferenze di trattazione e telefoniche, comunicazioni telefoniche e postali), che dipendevano dal numero di ore di conferenze o da quello delle comunicazioni effettuate; il minimo indicato riguardava inoltre le prestazioni interamente compiute mentre nella vicenda in esame la prestazione di gran lunga più rilevante sotto il profilo economico era quella non intervenuta; il modesto scostamento dal minimo tariffario era pertanto legittimo e la liquidazione forfetaria operata dal Tribunale copriva effettivamente tutta l'attività svolta; -doveva essere operata la compensazione tra quanto riconosciuto a favore dell'appellante e quanto dallo stesso ricevuto in base alla scrittura del 25.3.2014, la cui



conclusione del contratto di compravendita sarebbe irrilevante, dato che non risulterebbe affatto dalla tariffa quanto affermato dalla Corte di merito in ordine alla necessità di un onorario più basso ove l'affare non sia portato a termine e dato che nel caso di specie la conclusione della compravendita non seguì per fatto indipendente dal legale, costituito da un ripensamento del cliente; la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto nemmeno delle emergenze della bozza di notula del 14.9.2009 e del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; non sarebbe stata vagliata correttamente l'urgenza della prestazione.

2. Il secondo motivo di ricorso critica la sentenza d'appello sotto il profilo della <<violazione e/o falsa applicazione della Tariffa Forense per le prestazioni in materia giudiziale e stragiudiziale (DM n. 127/2004; art. 1 e tabella allegata punto 2 lett. A, B, D) dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), con riferimento all'esclusione delle seguenti voci: 'posizione e archivio', 'conferenze di trattazione, anche telefoniche' e 'comunicazioni telefoniche e postali', in relazione alla bozza di notula in data 14.9.2009, asseverata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con provvedimento in data 16.2.2011, da parte della sentenza n. 214/2020 della Corte d'Appello di Firenze>>.

La Corte di merito avrebbe escluso la debenza di compensi per le attività indicate, sull'errato presupposto che essi non sarebbero maturati: ciò senza considerare che la tariffa degli onorari di cui al DM n. 127/2004 in materia di attività stragiudiziale prevede il riconoscimento del compenso anche in relazione ad esse -e, del resto, esse erano dettagliate nella bozza di notula in data 14.9.2014, asseverata con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze-.

3. La terza doglianza propone una <<violazione e/o falsa applicazione della Tariffa Forense per le prestazioni in materia giudiziale e stragiudiziale (DM n. 127/2004; artt. 1, 6 e 9 delle Norme Generali) dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), con



riferimento alla liquidazione del compenso dovuto all'avv. ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■ al di sotto dei coefficienti minimi di tariffa>>.

La Corte di merito avrebbe ingiustificatamente ritenuto corretta la deroga ai minimi tariffari, con esclusione di parte del compenso per le attività svolte dal ricorrente, sul presupposto che la mancata conclusione dell'affare in relazione al quale le attività professionali erano state prestate giustificasse una deroga ai minimi di tariffa per esse previste.

I tre motivi di ricorso debbono essere esaminati unitariamente, perché strettamente correlati, e sono fondati per quanto di ragione.

La Corte d'Appello di Firenze -conformemente a quanto già argomentato dal Tribunale, come emergente dal richiamo operato nella motivazione della sentenza ricorso- ha esaminato le caratteristiche della prestazione resa dal ricorrente tenendo conto delle circostanze di fatto evidenziate dal professionista appellante ed ha ritenuto appropriata la quantificazione del dovuto con l'utilizzo dei minimi tariffari previsti dal DM n. 127/2004 (pacificamente applicabile *ratione temporis*), senza incremento per insussistenza dell'urgenza della prestazione.

Nell'ambito delle valutazioni svolte per individuare le caratteristiche delle prestazioni rese dal ricorrente ai fini della liquidazione del compenso per esse maturato la Corte di merito ha quindi correttamente individuato, in linea generale, le norme di riferimento e si è mantenuta, in linea di principio, nell'ambito delle indicazioni di diritto individuate dalle norme degli artt. 1 e 6 DM cit., ritenendo con una valutazione di merito effettuata sul caso concreto che le tariffe minime fossero adeguate a remunerare la prestazione professionale svolta dal ricorrente anche in considerazione del fatto che non seguì la stipula del contratto di compravendita: la Corte ha semplicemente ritenuto che la mancata conclusione dell'affare dovesse essere valutata nella quantificazione del compenso, a prescindere dalla ragione dell'assenza del buon esito della trattativa svolta. Quanto al prospettato ricorrere di una situazione di urgenza, la Corte l'ha esclusa



rilevando come essa ricorra solo per l'attività professionale da svolgere nell'imminenza della scadenza di termini imposti dalla legge e non per il fatto che la prestazione sia resa in agosto e che vi sia una situazione soggettiva del cliente giustificante una definizione sollecita della trattativa.

Fin qui le valutazioni dei Giudici di merito in ordine all'individuazione delle caratteristiche dell'attività professionale svolta dal ricorrente al fine di individuarne i parametri di liquidazione opportuni, nell'ambito delle disposizioni del DM n. 127/2004, nei minimi di scaglione previsti, rientrano nell'attività di interpretazione e vaglio delle emergenze istruttorie che è di loro esclusiva pertinenza e che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità se, come nel caso di specie, motivata logicamente -nel rispetto dei criteri di riferimento individuati dalla sentenza delle Sez. Un. di questa Corte, n. 8053/2014, ai quali si sono adeguate tutte le pronunce successive, nel senso che <<La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione>>-.

Non può porsi una questione di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., pure prospettata: si richiama l'orientamento interpretativo di questa



Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 attraverso i seguenti principi di diritto, ai quali pure si sono attenute le pronunce successive: -<<In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.>>; <<In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione>>.

Nel caso di specie non sono state nemmeno allegate violazioni delle disposizioni in materia di acquisizione della prova o delle disposizioni regolanti la loro valutazione nei termini sopra delineati, poiché le contestazioni del ricorrente sono sostanzialmente rivolte a rimettere in discussione l'interpretazione e la valorizzazione del materiale istruttorio



ritualmente acquisito, operata dalla Corte di merito, attraverso la proposizione di una ricostruzione probatoria alternativa indicata come l'unica corretta: non di violazione di legge si tratta, quindi, ma di rimessa in discussione dell'attività interpretativo-valutativa propria del Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità al di fuori delle situazioni -in concreto non verificatesi- sopra individuate. Si aggiunge che essendo stata svolta la valutazione di merito in esame in modo conforme in primo e in secondo grado, non sarebbero nemmeno reinterpretabili le doglianze in esame nell'ambito del disposto dell'art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. -per il divieto emergente dall'art. 348 ter u.c. c.p.c., vigente *ratione temporis*-.

La Corte d'Appello di Firenze continua però affermando la correttezza del mancato riconoscimento delle voci "posizione archivio", "conferenze di trattazione e telefoniche", "comunicazioni telefoniche e postali" e -pur riconosciuta l'autonomia ai fini del compenso delle prestazioni di consulenza rispetto a quelle di assistenza, la ricorrenza di entrambe le attività e la loro cumulabilità- ritenendo giustificato il riconoscimento di un onorario complessivo inferiore ai minimi tariffari considerando tutte le prestazioni pur effettuate dal ricorrente a favore di █████ s.r.l. e di █████

La Corte di merito dichiara infatti di condividere le argomentazioni del Tribunale sulle questioni evidenziate perchè <<l'onorario minimo in riferimento alle prestazioni oggetto di causa è concepibile solo in riferimento all'attività di elaborazione di "parere orale" (punto 1 lett.Ba), a quella di "esame e studio della pratica" (punto 2 lett.c) e a quella di "assistenza nella redazione del contratto" (punto n.2 lett.f) e non invece in relazione alle ulteriori voci menzionate nella nota dell'avvocato>> appellante, <<peraltro di ben modico valore ..., che dipendono di volta in volta dal numero di ore di conferenze o da quello di comunicazioni effettuate>>; ne consegue, secondo il Giudice d'Appello, che <<applicando in relazione all'importo di 51.000.000 euro i coefficienti minimi di tariffa previsti per la voce "assistenza nella redazione del



contratto" ... si ottiene l'onorario minimo di euro 138.73,25; applicandoli per la voce "esame e studio della pratica" si ottiene l'onorario minimo di euro 13.923,00; applicandoli per la voce "parere orale" si ottiene l'onorario minimo di euro 5.253,00". Ciò significa che il minimo tariffario ammonta ad euro 157.910,25, ma ovviamente si tratta del minimo previsto per le prestazioni interamente completate, mentre nella vicenda oggetto di causa la prestazione di gran lunga maggiormente rilevante sotto il profilo economico è proprio quella non completata ... Per questo motivo non può ravvisarsi alcuna incongruenza o illegittimità della liquidazione complessiva a causa di questo modesto scostamento dal minimo tariffario, ben potendo il Tribunale scendere anche sotto il predetto minimo, per il motivo appena esposto, in riferimento alla prestazione di maggior peso economico di cui al punto n.2 lett.f) della Tariffa>> -le parti tra virgolette sono riportate letteralmente dalla motivazione della sentenza ricorso-.

Il richiamato supporto argomentativo della pronuncia impugnata è scarsamente lineare perchè appare contraddirsi quando, dopo aver individuato nei minimi tariffari previsti dal DM n. 127/2004 i criteri di riferimento per la liquidazione del compenso per le attività professionali svolte da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] esclude la debenza di onorari per le voci <<che dipendono di volta in volta dal numero di ore di conferenze o da quello di comunicazioni effettuate>> -senza nulla aggiungere e, in particolare, senza nulla dire sulla mancanza o inadeguatezza delle allegazioni della parte al riguardo e sulla relativa documentazione- e giustifica la riduzione dei compensi sotto i minimi di tariffa solo perché non è seguita la conclusione dell'affare trattato. Ciò, nonostante l'art. 1 del DM n. 127/2004, relativo alla remunerazione dell'attività prestata in sede stragiudiziale e intitolato <<Criteri generali>>, disponga che <<1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. ...>> ,



individuati tra un minimo e un massimo; nonostante l'art. 6 del DM cit., intitolato <<Incarico non portato a termine>>, disponga che <<1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista>>, indipendentemente quindi dall'esito della attività professionale -che, nel caso di specie, è pacifico non sia andata a buon fine per scelta del cliente-; nonostante l'art. 9 del DM cit., intitolato <<Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti>>, preveda che <<1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile>>; nonostante l'art. 2 lett.f) della tariffa per l'attività stagiudiziale -che rimanda all'art. 5 delle disposizioni generali-, richiamato dalla Corte, non preveda la possibilità di riconoscere il compenso al di sotto del minimo previsto.

La Corte non argomenta la scelta di deroga al minimo tariffario, non giustificabile per la sola mancata conclusione dell'affare ma richiedente una manifesta sproporzione in alcun modo motivata, e non considera che il Consiglio dell'Ordine competente ha asseverato la notula in data 14.9.2009 redatta dal professionista ricorrente (la circostanza non è oggetto di contestazione) esprimendo, di fatto, una valutazione di congruità del richiesto non coerente con l'espressione di parere favorevole alla riduzione del compenso richiesto al di sotto dei minimi tariffari previsti, prevista dall'art. 9 cit. -si richiama anche il disposto dell'art. 2233 c.c. che, al primo comma, rimanda per la determinazione del compenso del professionista, ove non vi sia come nel caso di specie un accordo



scritto, alle tariffe in concreto esistenti ex DM n. 127/2004: la determinazione del Giudice è comunque prevista, in assenza di accordi, tariffe o usi, <<sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene>>-.

Appare pertanto effettivamente violato il disposto degli artt. 1, 6 e 9 del DM n. 127/2004, sia quanto alla mancata corresponsione degli onorari per le prestazioni relative alla "posizione archivio", "conferenze di trattazione e telefoniche", "comunicazioni telefoniche e postali", sia quanto alla deroga ai minimi tariffari, operata per il complesso delle prestazioni stragiudiziali del ricorrente in assenza di indicazioni sull'esistenza delle condizioni individuate dall'art. 9 cit.

4. Con il quarto motivo di ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lamenta la <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e s. c.c., nonché dell'art. 1193 cc (in relazione all'art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), con riferimento all'imputazione del pagamento di € 450.000,00 da parte della società [REDACTED] s.r.l. in forza della scrittura privata datata 25.3.2014, a favore dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1532/2011, emesso dal Tribunale di Firenze>>.

5. Il quinto motivo di critica ipotizza la <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 163, comma 3, n.3 e 4 c.p.c., dell'art. 183, commi 4, 5 e 6 c.p.c., degli artt. 115 e 183, comma 7 c.p.c. nonché degli artt. 112 e 189 c.p.c. (in relazione all'art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), nella misura in cui la sentenza n. 214/2020 della Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto la scrittura privata datata 25.3.2014 ammissibile e rilevante ai fini della decisione di merito>>.

Anche il quarto e il quinto motivo di ricorso si esaminano congiuntamente perché connessi, e sono fondati per quanto di ragione.

Deve essere disattesa la critica riguardante l'ammissione della produzione in atti di causa del documento, costituito dalla scrittura privata del 25.3.2014, effettuata nel giudizio di primo grado solo in sede di



precisazione delle conclusioni: il documento è pacificamente di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stato prodotto alla prima udienza utile che ha seguito la sua formazione -appunto l'udienza di precisazione delle conclusioni, differita dal Tribunale di Firenze in relazione all'effettuata produzione-; la rilevanza della scrittura privata ai fini della decisione è effettuata dalla parte ed è presupposta alla sua produzione, mentre la sua acquisizione al materiale probatorio non richiede una valutazione di rilevanza da parte del Giudice (si è al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima della riforma attuata con il dl n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012) e, nel contempo, non implica alcuna preclusione valutativa -che è effettuata dal Giudice è può essere favorevole o sfavorevole alla parte che la produce o di irrilevanza della stessa- quanto al merito della controversia.

La Corte di merito ha riportato il contenuto della scrittura privata come segue: <<"in data odierna, su iniziativa dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il Tribunale di Bergamo dovrebbe pronunciare il fallimento di [REDACTED] s.r.l. ... e che al fine di evitare il prosieguo di tale giudizio la [REDACTED] intende consegnare la somma di 450.000 € all'istante avvocato al fine di conseguire l'immediata desistenza del creditore ricorrente in data odierna"; si aggiunge poi che "restano fermi ed impregiudicati i reciproci diritti">>. La Corte d'Appello ha quindi ritenuto che la scrittura privata del 25.3.2014, pur se non menziona il decreto ingiuntivo n. 1532/2011 l'opposizione al quale ha radicato il procedimento *sub iudice*, vi faccia riferimento implicito, perché essa riguarda un credito complessivo del ricorrente per oltre € 2.000.000,00 esposto nell'istanza di fallimento -ottenuto, secondo la Corte, sommando al credito portato dal DI n. 1532/2011 il credito di circa € 1.600.000,00 portato da altro DI ottenuto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a carico delle stesse controparti-: ne deriva, secondo la Corte d'Appello, che il Tribunale di Firenze aveva correttamente compensato la somma di € 450.000,00, versata da [REDACTED] s.r.l. in corso di



causa in base alla scrittura richiamata, con l'importo riconosciuto all'esito del giudizio al professionista, condannando lo stesso alla restituzione di € 293.903,07, oltre interessi dal 25.3.2014 al saldo, e cioè alla restituzione di quanto percepito in più rispetto al credito accertato in causa; ciò perché <<se il credito professionale oggetto di causa era uno dei crediti insoddisfatti per i quali il professionista aveva chiesto il fallimento della società debitrice, la somma da quest'ultima versata per ottenere l'estinzione del procedimento prefallimentare non può non essere imputata anche al pagamento di questo specifico credito>> -così la motivazione della sentenza ricorso-.

E' da ritenere incomprensibile il ragionamento interpretativo della scrittura in esame, con particolare riferimento alle modalità seguite per ricostruire la volontà delle parti e la natura degli obblighi assunti dalle stesse: la Corte d'Appello è giunta alla conclusione che l'importo di € 450.000,00, oggetto della scrittura, fosse da correlare solo all'importo oggetto del DI n. 1532/2011, come deriva dal riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte di [REDACTED] della somma percepita in esubero rispetto a quanto riconosciuto in questa sede per le prestazioni professionali esaminate, tutto ciò nonostante non sia stata nemmeno allegata la natura transattiva della scrittura in relazione al credito complessivo vantato dal ricorrente -anche per altre causali oltre a quella azionata in questa sede- ed anzi sia stata specificamente riportata la previsione testuale che, a fronte del pagamento di € 450.000,00 (rispetto ad un credito complessivo esposto dall'interessato in oltre € 2.000.000,00 e fondato su due provvedimenti monitori concessi), vi sarebbe stata desistenza di [REDACTED] rispetto all'istanza di fallimento ma <<restano fermi e impregiudicati i reciproci diritti>>.

Sussiste pertanto la violazione di legge in relazione ai canoni interpretativi ex artt. 1362 e s. c.c., poichè se anche l'interpretazione dei negozi giuridici resti tipico accertamento devoluto al Giudice del merito,



qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa l'esegesi operata rimane svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale (cfr. Cass. n. 5053/2025).

In conclusione, i motivi di ricorso proposti, come sopra raggruppati ed esaminati, risultano fondati per quanto di ragione e comportano la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la controversia tenendo conto dei seguenti principi di diritto: -i minimi tariffari previsti dal DM n. 127/2004 e dalle tabelle allegate per l'attività stragiudiziale posta in essere dagli avvocati non possono essere derogati per il solo mancato compimento dell'affare, non potendo una tale conclusione essere tratta dall'art. 6 DM cit., che anzi prevede anche in tal caso la remunerazione dell'attività effettivamente prestata; -i minimi tariffari previsti dal DM n. 127/2004 per l'attività stragiudiziale possono essere derogati solo nel ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 dello stesso provvedimento, e cioè la manifesta sproporzione del compenso rispetto alla prestazione, supportata da adeguata motivazione, e il conforme parere del competente Consiglio dell'ordine; -l'interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito ma deve essere individuabile chiaramente il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., in modo da permettere la verifica dell'assolvimento del dovere d'interpretazione secondo i canoni legali.

Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze che, in diversa



composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 30 giugno 2025.

Il Presidente
Milena Falaschi

